



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29 OTTOBRE 2013

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 28 ottobre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

in rappresentanza della Procura Federale : il sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 10 a carico di:

sig ZAIBI WALID, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Oriolo; sig. AGOSTINO DIEGO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Oriolo; Società U.S. ORIOLO;

per rispondere:

il signor Zaibi Walid della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione agli articoli 16, comma 1 dello Statuto e 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere prodotto in sede di richiesta di tesseramento per la Società U.S. Oriolo, stagione sportiva 2012-2013, una dichiarazione circa l'assenza di precedenti tesseramenti presso Federazioni estere, successivamente verificata per non veritiera, in quanto la Federation Tunisienne de Football ha riscontrato nei confronti del predetto calciatore un precedente tesseramento in favore della Union Sportive Maghrebine, con la finalità di eludere la previsione di cui all'art. 40, comma 11 delle NOIF, inducendo contestualmente in errore l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. che aveva inizialmente concesso la esecutività del tesseramento sottoscritto in data 29.11.2012;

-il signor Agostino Diego della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione agli articoli 16, comma 1 dello Statuto e 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere prodotto in sede di richiesta di tesseramento del calciatore Zaibi Walid per la Società U.S. Oriolo, stagione sportiva 2012-2013, una dichiarazione circa l'assenza di precedenti tesseramenti presso Federazioni estere del predetto calciatore, successivamente riscontrata per non veritiera, in quanto la Federation Tunisienne de Football ha riscontrato nei confronti del predetto calciatore un precedente tesseramento in favore della Union Sportive Maghrebine, omettendo di verificare presso la Federazione di nazionalità del sig. Zaibi Walid l'esistenza di precedenti tesseramenti, con la finalità di eludere le limitazioni di cui all'art. 40, comma 11 delle NOIF, inducendo contestualmente in errore l'Ufficio Tesseramento della FIGC che aveva inizialmente concesso la esecutività del tesseramento sottoscritto in data 29.11.2012;

-la Società U.S. ORIOLO per quanto ascritto al suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S. per quanto ascritto al proprio tesserato.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

-visti gli atti relativi al tesseramento del calciatore sig. Zaibi Walid, nato il 4.4.1976, richiesto nella stagione sportiva 2012-2013 dalla Società U.S. Oriolo (matricola 74525), trasmessi alla Procura Federale con nota del 7.12.2012 dall'Ufficio Tesseramento della FIGC, nel quale erano paventate eventuali violazioni disciplinari con riferimento alla produzione, in sede di richiesta di tesseramento, di una dichiarazione del predetto calciatore in cui era precisato che "non è mai stato tesserato come giocatore in nessuna Federazione estera" rivelatasi non veritiera, atteso che da accertamenti svolti presso la Federazione Tunisina è risultato, al contrario, che il predetto calciatore era stato tesserato presso il Club Union Sportive Maghrebine nella stagione sportiva 2004-2005;

-preso atto che in data 29.11.2012 il calciatore sig. Zaibi Walid sottoscriveva unitamente al Presidente della Società U.S. Oriolo sig. Agostino Diego la richiesta di tesseramento alla FIGC n. 022444, con vincolo pluriennale, che era successivamente inoltrata all'Ufficio Tesseramenti della FIGC dal Presidente della predetta Società unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal calciatore in data 23.10.2012 con la quale si attestava "di non essere mai stato tesserato con nessuna società calcistica in nessuna Federazione";

-rilevato che la FIGC con nota del Segretario Dott. Antonio Di Sebastiano del 29.11.2012, comunicava alla Società U.S. Oriolo la validità del predetto tesseramento con decorrenza dal 29.11.2012, ritenuta la documentazione prodotta dalla U.S. Oriolo conforme alle vigenti norme regolamentari in materia di tesseramento del calciatore non professionista di nazionalità straniera";

-considerato che in ragione della predetta comunicazione della FIGC in ordine alla esecutività del tesseramento del calciatore sig. Zaibi Walid la U.S. Oriolo utilizzava il citato calciatore in occasione delle gare del campionato di 3° Categoria disputate in data 2.12.2012 e 9.12.2012;

-preso atto che a seguito della richiesta formulata dal Segretario Generale della FIGC, con nota del 29.11.2012, la Federation Tunisienne De Football comunicava in data 4.12.2012 che il calciatore sig. Zaibi Walid risultava tesserato nella stagione 2004-2005 con la Union Sportive Maghrebine, rilasciando di conseguenza il relativo certificato internazionale di transfert ai fini della regolarizzazione del relativo tesseramento presso la FIGC;

-vista la successiva decisione dell'Ufficio Tesseramento della FIGC del 7.12.2012 con la quale è stata disposta la revoca del tesseramento del calciatore sig. Zaibi Walid in favore della Società U.S. Oriolo, ai sensi dell'art. 42 delle NOIF;

-rilevato che dalla attività di indagine, posta in essere in ragione della richiesta formulata dall'Ufficio Tesseramento della FIGC con nota del 7.12.2012, risulta con evidenza probatoria l'avvenuto deposito in sede di richiesta di tesseramento del calciatore Zaibi Walid di una dichiarazione non veritiera circa l'assenza di precedenti tesseramenti dello stesso presso altre Federazioni, finalizzata ad eludere le prescrizioni di cui all'art. 40, comma 11 delle NOIF;

-preso atto, altresì, che il Presidente della Società U.S. Oriolo con comunicazione del 3.01.2013 proveniente dall'indirizzo di posta elettronica daqproject@tiscali.it ha precisato, nel caso di specie, che "se errore vi è stato, questi è stato fatto per mera disattenzione e per errata interpretazione della documentazione in possesso del calciatore stesso";

- ritenuto che:

-nella condotta del signor Zaibi Walid, deve ravvisarsi la violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione agli articoli 16, comma 1 dello Statuto e 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere prodotto in sede di richiesta di tesseramento per la Società U.S. Oriolo, stagione sportiva 2012-2013, una dichiarazione circa l'assenza di precedenti tesseramenti presso Federazioni estere, rivelatasi poi non veritiera, in quanto la Federation Tunisienne de Football ha successivamente riscontrato nei confronti del predetto calciatore un precedente tesseramento in favore della Union Sportive Maghrebine, con la finalità di eludere la previsione di cui all'art. 40, comma 11 delle NOIF, inducendo contestualmente in errore l'Ufficio Tesseramento della FIGC che aveva inizialmente concesso la esecutività del tesseramento sottoscritto in data 29.11.2012;

-nella condotta del signor Agostino Diego, nella qualità di Presidente pro-tempore della Società U.S. Oriolo, deve ravvisarsi la violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione agli articoli 16, comma 1 dello Statuto e 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere prodotto in sede di richiesta di tesseramento del calciatore Zaibi Walid per la Società U.S. Oriolo, stagione sportiva 2012-2013, una dichiarazione circa l'assenza di precedenti tesseramenti presso Federazioni estere del predetto calciatore, successivamente riscontrata per non veritiera, in quanto la Federation Tunisienne de Football ha riscontrato nei confronti del predetto calciatore un precedente tesseramento in favore della Union Sportive Maghrebine, omettendo di verificare presso la Federazione di nazionalità del sig. Zaibi Walid l'esistenza di precedenti tesseramenti, con la finalità di eludere le limitazioni di cui all'art. 40, comma 11 delle NOIF inducendo contestualmente in errore l'Ufficio Tesseramento della FIGC che aveva inizialmente concesso la esecutività del tesseramento sottoscritto in data 29.11.2012;

-di quanto ascritto al suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, la Società U.S. Oriolo dovrà rispondere per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., mentre con riferimento agli addebiti imputabili al proprio tesserato la predetta Società dovrà rispondere per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S..

-Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Di Leginio;

-Visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S.;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 11 giugno 2013, prot. nr. 8155/507 pf 12 13/MS/vdb:

- sig Zaibi Walid, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Oriolo;
- sig. Agostino Diego, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Oriolo;
- Società U.S.Oriolo;

per rispondere

-il signor Zaibi Walid della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione agli articoli 16, comma 1 dello Statuto e 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere prodotto in sede di richiesta di tesseramento per la Società U.S. Oriolo, stagione sportiva 2012-2013, una dichiarazione circa l'assenza di precedenti tesseramenti presso Federazioni estere, successivamente verificata per non veritiera, in quanto la Federation Tunisienne de Football ha riscontrato nei confronti del predetto calciatore un precedente tesseramento in favore della Union Sportive Maghrebine, con la finalità di eludere la previsione di cui all'art. 40, comma 11 delle NOIF, inducendo contestualmente in errore l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. che aveva inizialmente concesso la esecutività del tesseramento sottoscritto in data 29.11.2012;

-il signor Agostino Diego della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione agli articoli 16, comma 1 dello Statuto e 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere prodotto in sede di richiesta di tesseramento del calciatore Zaibi Walid per la Società U.S. Oriolo, stagione sportiva 2012-2013, una dichiarazione circa l'assenza di precedenti tesseramenti presso Federazioni estere del predetto calciatore, successivamente riscontrata per non veritiera, in quanto la Federation Tunisienne de Football ha riscontrato nei confronti del predetto calciatore un precedente tesseramento in favore della Union Sportive Maghrebine, omettendo di verificare presso la Federazione di nazionalità del sig. Zaibi Walid l'esistenza di precedenti tesseramenti, con la finalità di eludere le limitazioni di cui all'art. 40, comma 11 delle NOIF, inducendo contestualmente in errore l'Ufficio Tesseramento della FIGC che aveva inizialmente concesso la esecutività del tesseramento sottoscritto in data 29.11.2012;

-la Società U.S. ORIOLO per quanto ascritto al suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S. per quanto ascritto al proprio tesserato.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 28 ottobre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha quindi formulato le seguenti richieste. Nei confronti:

- del sig Zaibi Walid, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Oriolo, mesi due di squalifica;
- del sig. Agostino Diego, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Oriolo, inibizione di quaranta giorni;
- della Società U.S.ORIOLO ammenda di 500,00 e quattro punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- sig ZAIBI WALID, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Oriolo, DUE (2) mesi di squalifica;
- sig. AGOSTINO DIEGO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Oriolo, QUARANTA (40) giorni di inibizione;
- Società U.S.ORIOLO ammenda di 300,00(trecento/00) e QUATTRO (4) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico della

Società A.S.D. GUARANUM (ora A.S.D. CASTIGLIONE COSENTINO) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2 del CGS, in relazione alla condotta violenta posta in essere da propri soggetti tesserati, ancorché non identificati, di per sé violativa dell'art. 1, comma 1 del CGS, consistita nell'aver colpito, durante una fase di gioco della gara Guarantum - Fagnano del 19.01.2013, due giocatori della società Fagnano, Madera Francesco e Madera Andrea, con violenti colpi al volto, causando agli stessi le conseguenze lesive personali refertate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza, come sopra analiticamente descritte. Episodio non visto dal direttore di gara, in quel momento intento a seguire e fasi di esecuzione di un calcio di punizione in altra zona del campo.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

-esaminati gli atti relativi ad una richiesta di accertamenti in ordine ad un fatto di violenza posto in essere nei confronti di due calciatori della Società Fagnano, durante la gara Guarantum - Fagnano del 19.1.2013;

-atteso che il presente procedimento ha tratto origine da una trasmissione di atti alla Procura Federale, per le valutazioni di competenza di tale Ufficio, da parte del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Cosenza della L.N.D., il quale, con decisione pubblicata nel comunicato ufficiale n. 19 del 24.01.2013, in relazione a quanto indicato dall'arbitro della gara A.S.D. Guarantum - A.S.D. Fagnano, nel proprio supplemento del rapporto di gara ed a quanto risultante da una missiva della stessa società Fagnano del 22.01.2013, nel confermare il risultato della gara conseguito sul campo, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per *"la verifica delle gravi accuse mosse dal Fagnano confortate dalla documentazione medica allegata"*;

Nello specifico, tanto dal supplemento di referto del direttore di gara, quanto dalla missiva della società Fagnano sopra indicata, emergeva che, durante una fase di gioco, intorno al 15° minuto del secondo tempo, mentre i giocatori si apprestavano a battere un calcio di punizione concesso in favore del Guarantum nei pressi del centrocampo, il capitano del Fagnano, sig. Madera Francesco ed altro giocatore della stessa squadra, sig. Madera Andrea, venivano colpiti entrambi da un pugno al volto, riportando evidenti conseguenze lesive da tale aggressione. Tale episodio non veniva rilevato direttamente dall'arbitro, in quei frangenti intento a regolare la effettuazione di un calcio di punizione in altra zona del campo, ma veniva prontamente riferito allo stesso direttamente dal calciatore Madera Francesco. L'arbitro poteva, quindi, constatare personalmente che entrambi i giocatori in questione perdevano sangue dal labbro.

-Esaminata la relazione redatta dal Collaboratore della Procura Federale all'esito dell'attività istruttoria espletata, dalla quale emerge che, evidentemente, nel corso del secondo tempo della gara Guarantum-Fagnano del 19.01.2013, i calciatori del Fagnano, Madera Francesco e Madera Andrea, sono stati colpiti da uno o più calciatori della società Guarantum, con due violenti pugni al volto e che, in conseguenza dei colpi subiti, gli stessi sono stati costretti e recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza, ove gli veniva diagnosticata la frattura del setto nasale ed un trauma contusivo con ferita al labbro superiore con prognosi di 30 giorni, al primo, ed un trauma contusivo con ecchimosi del labbro superiore e della piramide nasale con una prognosi di 7 giorni, al secondo. Per altro verso, l'indagine non consentiva di identificare gli autori o l'autore dei fatti di violenza denunciati, posto che nessuno dei protagonisti della vicenda in esame, all'esito delle dichiarazioni rese, ha visto o ha potuto riconoscere il calciatore o i calciatori della Società Guarantum che ha o hanno colpito i sigg.ri Madera Francesco ed Andrea;

-considerato che la circostanza dell'aggressione risulta anche oggettivamente accertata alla luce dei referti medici rilasciati in data 19.01.2013 dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza; nonché dalle risultanze del supplemento del referto di gara redatto dall'arbitro, ed ancora dalle dichiarazioni dallo stesso rese al collaboratore della Procura federale; al pari delle dichiarazioni rese, allo stesso collaboratore, dai calciatori del Fagnano, sigg.ri Madera Francesco e Cipolla Giuseppe, dal dirigente della stessa società, sig. Avolio Tommaso ed in parte, anche dal dirigente del Guarantum, sig. Sprovieri Carlo;

-rilevato, inoltre, che da accertamenti esperiti dal collaboratore della Procura non è stata reperita nessuna ripresa televisiva da emittenti locali o ripresa video della gara da parte di qualche tifoso rendendo così ulteriormente impossibile l'esatta individuazione dei responsabili degli atti di violenza oggetto della presente indagine;

-ritenuto, tuttavia, che, all'esito dell'attività di indagine, sia risultata accertata l'aggressione fisica nei confronti dei calciatori della società Fagnano, Madera Francesco e Madera Andrea, nei termini sopra indicati e che tali gesti di violenza siano senz'altro da ricondurre a calciatori tesserati della società Guarantum che si trovavano nel terreno di gioco, dal momento che l'aggressione in questione è stata compiuta ed accertata durante lo svolgimento di una fase di gioco e, quindi, posta in essere da soggetti evidentemente prendenti parte alla gara in questione, tenuto conto che molti dei soggetti auditi hanno fatto riferimento ad un parapiglia creatosi tra i giocatori delle due squadre in campo e che nessuno, in primis l'arbitro, ha rilevato l'indebita presenza sul terreno di gioco di soggetti estranei alle due compagini o di altri soggetti non autorizzati a stazionare in campo. Né può pensarsi che una aggressione di tale genere e con le conseguenze anche medicalmente accertate nei termini di cui sopra, possa essere stata simulata dai due calciatori Madera Francesco e

Madera Andrea o da propri compagni di squadra; essendo peraltro, risultato confermato da più parti che la partita si era evidentemente incattivita nel corso della seconda frazione di gioco e che i calciatori del Guarinum avevano cominciato a "giocare duro";

-rilevato, pertanto, che il quadro sopra evidenziato, pur non permettendo di risalire all'autore o agli autori delle condotte violente sopra descritte, consente, tuttavia, di poter attribuire la responsabilità di quanto accaduto, a titolo oggettivo, alla società A.S.D. Guarinum, per la condotta antiregolamentare posta in essere da uno o più soggetti per la stessa tesserati, ancorché non identificati, in quanto tale tipo di responsabilità ben può fondarsi e, quindi, conseguire, all'accertamento di una condotta antiregolamentare in capo a soggetti tesserati per una determinata società sportiva, anche se non specificamente identificati, quando le risultanze probatorie consentono di circoscrivere a tale cerchia di tesserati di una società, l'attribuibilità di determinate condotte antiregolamentari;

-Visto l'art. 32, comma 4 del CGS;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 18 luglio 2013, prot. nr. 0369/647 pf 12 13/GT/dl:

la Società ASD Guarinum (ora ASD Castiglione Cosentino) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2 del CGS, in relazione alla condotta violenta posta in essere da propri soggetti tesserati, ancorché non identificati, di per sé violativa dell'art. 1, comma 1 del CGS.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 28 ottobre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha quindi formulato le seguenti richieste nei confronti della Società ASD Guarinum (ora ASD Castiglione Cosentino) una giornata di squalifica del campo di gioco e l'ammenda di € 1000,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione nei confronti della Società ASD GUARANUM (ora ASD CASTIGLIONE COSENTINO) delle sanzioni:

- obbligo di disputare UNA gara a porte chiuse;
- ammenda di € 300,00 (trecento/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di

- 1. il Sig. MAZZITELLI Antonio;**
- 2. il Sig. FORTINO Gennaro;**
- 3. la Società POL. REAL COSENZA;**
- 4. la Società A.P. VALLECUPPO;**

per rispondere:

- i primi due della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del C.G.S.;
- la Società Pol. Real Cosenza e la Società A.P. Vallecupo, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai propri dirigenti.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

-letto il Comunicato Ufficiale n. 147 del 23.05.2012 della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria;

-esaminati tutti gli altri atti formati e la documentazione acquisita;

-rilevato che in data 11.03.2012, in occasione del Torneo categoria Pulcini "Sei bravo a.....Scuola di Calcio", le Società Pol. Real Cosenza e A.P. Vallecupo non svolgevano, secondo loro stessa ammissione, tutti i giochi/gare previsti dal regolamento del torneo;

-rilevato che dal referto finale di gara, sottoscritto dai dirigenti Sig.ri Fortino (Vallecupo) e Mazzitelli (Real Cosenza), risulta invece che tutti i giochi/gare sono stati regolarmente svolti, con indicazione dei risultati parziali (0-1, 0-1 e 4-5) e finali (7-5 per il Real Cosenza);

-rilevato che il dirigente dell'A.P. Vallecupo, Sig. Gennaro Fortino, in una nota indirizzata al Comitato Provinciale di Cosenza della F.I.G.C., ha dichiarato che delle tre gare previste ne sono state effettuate soltanto due, e che "in considerazione del mancato svolgimento dei giochi, le due società hanno deciso di assegnarsi il seguente punteggio: Real Cosenza 5 — A. P. Vallecupo 4";

- rilevato che la predetta nota è stata sottoscritta anche dal dirigente del Real Cosenza, Sig. Antonio Mazzitelli, il quale ha ammesso che non tutte le gare sono state regolarmente svolte, affermando, altresì, di aver sottoscritto in bianco la distinta di gara, chiedendo al dirigente dell'altra squadra di completare il modello con l'indicazione del risultato;
- rilevato che sussiste una palese difformità tra quanto dichiarato dai Dirigenti e quanto contenuto nel referto di gara;
- considerato che il Giudice Sportivo di Cosenza, rilevato tale contrasto, ha deciso nella seduta del 03.05.2012 di comminare la sanzione della perdita della gara per 0-11 ad entrambe le Società e di trasmettere gli atti alla Procura Federale per lo svolgimento delle opportune indagini;
- rilevato che avverso detta decisione è stato proposto reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, la quale, considerato il contrasto tra le dichiarazioni dei dirigenti ed il referto di gara, ha rigettato il suddetto reclamo, ribadendo come corretta la decisione del primo Giudice;
- rilevato che gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Antonio Mazzitelli, in qualità di Dirigente della Società Pol. Real Cosenza, e dal sig. Gennaro Fortino, in qualità di Dirigente della Società A.P. Vallecupo, così come sopra descritti, integrano gli estremi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ex art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;
- rilevato che la Società Pol. Real Cosenza è tenuta a rispondere, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., del comportamento disciplinarmente rilevante come sopra contestato, posto in essere dal proprio Dirigente, Sig. Antonio Mazzitelli, per responsabilità oggettiva;
- rilevato che la Società A.P. Vallecupo è tenuta a rispondere, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., del comportamento disciplinarmente rilevante come sopra contestato, posto in essere dal proprio Dirigente, Sig. Gennaro Fortino, per responsabilità oggettiva;
- rilevato che le condotte sopradescritte risultano ancora più gravi, in considerazione del fatto che sono state compiute in occasione di competizioni fra bambini appartenenti alla categoria c.d. "Pulcini", che dovrebbero invece avere finalità educative e didattiche;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Andrea Magnanelli;
- visto l'art. 32, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 30 luglio 2013, prot. nr. 561/1240 pf 11 12/GR/mg:

1. il Sig. MAZZITELLI Antonio;
2. il Sig. FORTINO Gennaro;
3. la Società POL. REAL COSENZA;
4. la Società A.P. VALLECUPO.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 28 ottobre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco e, per i deferiti, il sig Fortino Gennaro ed il sig. Occhiuto Antonio attuale Presidente della A.P. Vallecupo. Nessuno è presente per gli altri deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha quindi formulato le seguenti richieste nei confronti:

1. del Sig. MAZZITELLI Antonio ammenda di € 500,00;
2. del Sig. FORTINO Gennaro ammenda di € 500,00;
3. della Società. POL. REAL COSENZA ammenda di € 500,00;
4. della Società. A.P. VALLECUPO ammenda di € 500,00.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

I deferiti presenti hanno rappresentato la propria buona fede nell'episodio contestato, affermando che i "giochini" non sono stati effettuati per come più volte affermato anche alla Procura Federale e che le tre mini partite sono state regolarmente disputate. Il sig Fortino ha decisamente negato, inoltre, di aver firmato in bianco la distinta della competizione.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. MAZZITELLI Antonio ammenda di euro 300,00(trecento/00);
- al Sig. FORTINO Gennaro ammenda di euro 300,00(trecento/00);
- alla Società. POL. REAL COSENZA ammenda di euro 300,00(trecento/00);
- alla Società. A.P. VALLECUPO ammenda di euro 300,00(trecento/00).

RECLAMO nr.6 della Società U.S.D. PAOLANA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.39 del 10.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Nausicaa- Paolana del 22.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Ruggieri Rocco).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha accolto il ricorso presentato dalla Società Nausicaa Calcio volto a sanzionare la posizione del calciatore Ruggieri Rocco nella gara in epigrafe, irregolare per non aver scontato un residuo di squalifica inflittagli nella precedente stagione nel campionato Juniores.

La reclamante si duole argomentando come la squalifica che al Ruggieri residuava dall'ultima giornata di campionato Regionale Juniores 2012-2013 poteva, e quindi doveva, essere scontata, in veste di fuoriquota, nel Campionato Juniores corrente, 2013-2014, cui la Paolana è iscritta.

In via preliminare, inoltre, lamenta l'irritualità della proposizione del ricorso in prime cure, non avendo – la Paolana - ricevuto alcuna raccomandata al proprio recapito ufficiale e poiché non esiste alcuna raccomandata ad essa intestata nell'Ufficio Postale Centrale del Comune di Paola.

In merito alla prima lagnanza va rappresentato che risulta allegata al reclamo attestazione dell'invio alla controparte per come disposto dall'art. 46, comma 5, C.G.S.. È, pertanto, destituito di fondamento il primo motivo di gravame.

Venendo al merito della questione, ritiene questa Commissione che i principi cardine, alla luce dei quali l'art. 22 C.G.S, vada interpretato, sono quelli dell'effettività della sanzione che deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza e quello dell'omogeneità delle competizioni in cui applicarle, che tende a far in modo che la squalifica venga scontata in competizioni tipologicamente corrispondenti a quelle in cui il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato.

Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente come l'unica possibilità per garantire che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella di scontarla nella prima (cronologicamente) gara ufficiale dei campionati delle due categorie in cui il Ruggieri poteva prendere parte e cioè Juniores e Prima squadra (tipologicamente corrispondenti).

Nel caso di specie la gara in cui scontare la sanzione non poteva che essere quella di "prima squadra" in epigrafe disputata il 22.9.2013, e non quella juniores Scalea –Paolana dell'8.10.2013, disputata quindi successivamente e tra l'altro dopo la presentazione del reclamo ad opera del Nausicaa.

Del resto appare assolutamente palese come, nel momento in cui il tesserato Ruggieri è sceso in campo per disputare la gara contro il Nausicaa, lo stesso non aveva scontato – in nessuna competizione - la sanzione disciplinare comminatagli.

La sua presenza in campo ha quindi alterato il risultato della gara.

ribadisce come una diversa interpretazione lascerebbe al pieno potere discrezionale della società di appartenenza la scelta delle gare in cui far scontare la sanzione, con l'ulteriore anomalia derivante dal fatto che il calciatore potrebbe, e nel caso di specie, come visto, è avvenuto, disputare gare di prima squadra nonostante la pendenza a suo carico di sanzioni da scontare in gare di competizioni (nel caso che occupa Juniores) omogenee.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa

RECLAMO nr.7 della Società A.C. BAGNARESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 10.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Reggiomediterranea - Bagnarese del 21.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Trentinelli Salvatore).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha accolto il ricorso presentato dalla Società Reggiomediterranea volto a sanzionare la posizione del calciatore Trentinelli Salvatore nella gara in epigrafe, irregolare per non aver scontato un residuo di squalifica inflitagli nella precedente stagione nel campionato Juniores.

La reclamante si duole argomentando come la squalifica del Trentinelli poteva e quindi doveva essere scontata nel Campionato Juniores in quanto calciatore ancora "in quota" per quel Campionato anche nella stagione 2013 -2014 (nello specifico nella gara Taureana – Bagnarese del 15.10.2013) o al più - se volesse applicarsi il principio della prima gara utile a scontarla – in quella di Campionato Promozione 2012-2013 tra le fila della squadra del tempo, la Palmese, nella gara Palmese – Rizziconese del 10.3.2013.

Ritiene questa Commissione che le argomentazioni della reclamante non attengano al caso di specie.

Difatti l'art. 22, comma 6, C.G.S. in relazione al caso di cui occupa non lascia alcun margine interpretativo ma si presta a lettura univoca e certa.

Per come già correttamente riportato in motivazione dal giudice di primo grado, le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società (elemento presente nel caso di specie, essendo ritornato il Trentinelli dalla Palmese alla Bagnarese, sua società di appartenenza), la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società.

Naturalmente priva di rilevanza è l'argomentazione secondo cui la sanzione poteva essere scontata nella prima squadra sin dalla scorsa stagione, vertendosi nel caso che occupa di applicazioni di sanzioni residue rivenienti dal campionato precedente.

La presenza in campo del Trentinelli, in quanto irregolare, ha quindi alterato il risultato della gara in epigrafe.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa

RECLAMO nr.8 della Società A.S.D. CALCIO SANFERDINANDO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.42 del 17.10.2013 (squalifica calciatore PIRROTTINA Rosario per SEI gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la squalifica irrogata in primo grado al calciatore Pirrottina per aver tenuto nei confronti dell'arbitro, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, un comportamento offensivo reiterato a fine gara.

La società sostiene che il calciatore seppur nervoso per l'andamento della gara si sia limitato solo ad una vibrata e animata protesta "condita da qualche epiteto poco riguardoso".

I fatti per come narrati dal direttore di gara non possono essere posti in dubbio in quanto riferiti in maniera chiara, puntuale e circostanziata.

I fatti accertati testimoniano di un atteggiamento pervicacemente offensivo del Pirrottina che legittimano la conferma della sanzione irrogata in primo grado.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi